

SPETT.LE PROCURA DELLA REPUBBLICA

DI

DENUNCIA QUERELA

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

residente in

via

domiciliato, ai fini del presente atto presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Sottile del Foro di Barcellona P.G. (cod. fis. STTGPP71L29A638V - Tel./fax 090.9701337 - indirizzo PEC: studiolegale.sottile@pec.giuffre.it), in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Quasimodo 11, con il presente atto.

ESPONE E DENUNCIA QUANTO SEGUE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30.12.2021 veniva pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n.229, denominato: "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".

L'art.1 del suddetto Decreto, titolato *"Impiego delle certificazioni verdi COVID-19"* stabilisce al comma 2 che: *"A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'art. 9-quater, del decreto-legge n.52 del 2021, in materia di trasporto, l'alinea è sostituita dalla seguente: << 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi covid-19, di cui all'art.9, comma 2, lettera a), b) e c-bis), del decreto-legge n.52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n.52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: >>"*.

Orbene l'art. 9-quater del decreto-legge n.52 del 2021 in materia di trasporto, modificato dal Decreto-legge del 26/11/2021 n. 172, stabiliva che:

"1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;

e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolo-lare del Ministero della salute."

Pertanto, con la nuova normativa introdotta dal decreto-legge n.229 del 2021, con il quale viene sostituita la suddetta "alinea", a partire dal 10 gennaio 2022, viene vietato ai soggetti (adulti e minori che abbiano compiuto 12 anni) – che per libera scelta, garantita dal Governo, abbiano deciso di non vaccinarsi – di accedere e utilizzare qualsiasi mezzo pubblico, terrestre, aereo o marittimo, ed in particolare – per quanto concerne l'oggetto della presente denuncia – di poter attraversare il mare da e per qualsiasi isola (piccola o grande) italiana. Ciò in quanto la nuova restrizione imposta con il D.L. 229/2021 "consente" l'accesso e l'utilizzo di tutti i mezzi pubblici sopra indicati soltanto a coloro che sono in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'**art.9, comma 2, lettera a), b) e c-bis)** – pertanto escludendo la lettera c) – del decreto-legge n.52 del 2021, ossia:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Ovvero soggetti di età inferiore ai dodici anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La nuova “alinea” pertanto vieta l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto ai soggetti di cui all’art.9, comma 2, lettera c), ossia tutti coloro che, fino al 9 di gennaio 2022, anche se NON VACCINATI, potevano viaggiare mediante “effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2”

Ebbene, è impossibile non rilevare come la nuova norma violi gravemente la libertà personale e di movimento ed i diritti fondamentali previsti dalla costituzione di tutti i cittadini residenti sulle isole, determinando, peraltro, una plateale e ingiustificata discriminazione tra i cittadini residenti nelle isole e, pur nelle medesime condizioni, i cittadini residenti sulla terra ferma.

I primi di fatto sono sequestrati in senso proprio sulle loro isole (piccoli o grandi) ed è loro impedito di attraversare il tratto di mare che li separa dalla terra ferma o da un’altra isola, anche in zona bianca o gialla, e ciò, incredibilmente, senza che sia stata prevista alcuna deroga per motivi di SALUTE, di LAVORO o STUDIO.

Tale intollerabile compressione dei diritti e delle libertà fondamentali non è stata certamente modificata dalla Circolare del Ministero della Salute Roberto Speranza del 9 gennaio 2022, che ha addirittura introdotto una ulteriore discriminazione.

La predetta circolare, infatti, introduce una parziale deroga per le isole minori e le isole della Laguna di Venezia, prevedendo all’art.1 che: “1. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui **all’art. 9, comma 2, lett. c)** del decreto– legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

2. Per il medesimo periodo stabilito al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9-quater, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.”

Ebbene tale circolare, in extremis, introduce una deroga parziale per le isole minori e per le isole della Laguna di Venezia soltanto per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e per documentati motivi di salute.

A tutti gli altri cittadini che non rientrano nelle categorie previste dalla circolare, residenti sulle isole minori o sulle isole della Laguna di Venezia, che per libera scelta abbiano deciso di non vaccinarsi, a partire dal 10 gennaio e fino al termine dello stato di emergenza (al momento fissato al 31 marzo 2022), viene impedito di spostarsi. Tale impedimento - fuori dalla deroga parziale introdotte dalla suddetta circolare - è assoluto e insuperabile. I cittadini, compresi i lavoratori che volgono la propria attività lavorativa su un'isola o sulla terraferma, non possono attraversare il mare, interrompendo così, per la prima volta nella storia d'Italia, la **continuità territoriale tra le isole e la terraferma** e discriminando, senza alcuna ragione, i cittadini residenti sulle isole e quelli residenti sulla terraferma.

Ancora più grave è la situazione per gli abitanti delle isole maggiori, per i quali ad oggi - a differenza delle isole minori e delle isole della Laguna di Venezia - non è stata prevista alcuna deroga, né per motivi di salute, né per motivi di lavoro, né per motivi di studio, con ciò creando un blocco assoluto ed invalicabile tra la Sicilia e la Sardegna e le altre regioni d'Italia, con ulteriore discriminazione tra i cittadini residenti nelle isole minori, rispetto ai quali, giustamente ed opportunamente, è stata prevista una deroga per gli studenti e per motivi di salute, e quelli residenti nelle isole maggiori, ai quali viene impedito di lasciare l'isola in maniera assoluta e rispetto ai quali il mare diventa limite insuperabile e recinto invalicabile all'interno del quale tutti i cittadini che per libera scelta hanno deciso di non

vaccinarsi, compresi gli studenti minorenni che abbiano compiuto i 12 anni, sono confinati in forza di un decreto-legge illegittimo, incostituzionale e contrario a norme di rango superiore (Regolamento UE 953 del 14 giugno 2021).

Tutto ciò in palese violazione di tutta una serie di norme costituzionali, europee, ordinarie.

L'articolo 3, comma 1, della Costituzione, che sancisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;

L'articolo 4, comma 1, della Costituzione, che sancisce che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, nonché l'articolo 35, comma 1, della Costituzione, che sancisce che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”;

L'articolo 13, comma 1, della Costituzione, che stabilisce che “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”;

L'articolo 16 della Costituzione, che stabilisce che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi di legge”;

L'articolo 32 della Costituzione, che stabilisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;

L'articolo 34 della Costituzione, che stabilisce che “La scuola è aperta a tutti” e che “L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”;

L'Articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che prevede il **“Divieto di discriminazione”** e stabilisce che **“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”**;

L'art. 21 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, che prevede anch'essa la **“Non discriminazione”**, stabilendo che **“E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'età o l'orientamento sessuale”**;

Il considerando numero 36 del Regolamento UE n.953 del 14 giugno 2021, così come rettificato nella versione italiana in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 5.07.2021, che prevede che **“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto**. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”;

L'art. 604 bis del codice penale (Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa), che al primo comma prevede, che **“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propagante idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi**

razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”;

L’art. 605, comma 1, del codice penale (sequestro di persona), che prevede che “Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a atto anni”;

L’art. 340, comma 1, del codice penale (Interruzione di un ufficio o servizio di pubblica necessità), che prevede che “Chiunque fuori dai casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino ad un anno”;

L’art. 323 (Abuso di Ufficio) che prevede che “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”;

L’art. 610 del codice penale, che prevede che “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’art.339”;

Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto in fatto e in diritto

RITENUTO

che il decreto-legge n.229 del 30 dicembre 2021, che introduce il confinamento di fatto di tutti i cittadini italiani che hanno deciso, per libera scelta, di non vaccinarsi, all’interno delle

isole dove risiedono, impedendo loro di esercitare il diritto di spostarsi per qualsiasi motivo, senza alcuna deroga per **motivi di salute, lavoro o studio** (salvo la deroga, prevista per le isole minori e della Laguna di Venezia, per motivi di salute e per gli studenti che hanno compiuto 12 anni), e limitando, pertanto, i **diritti costituzionali alla salute (art.32 Cost.), al lavoro (artt.4 e 35 Cost), allo studio (art. 34 Cost.),** nonché alla **libertà personale (art.13 Cost.),** determinando una gravissima ed ingiustificata discriminazione tra cittadini abitanti sulle isole e sulla terraferma (**art.3 Cost.;** **art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;** **art. 21 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali**), e violando gravemente la **libertà di movimento (art.16 Cost.),** esclusivamente sulla base della libera scelta di essere o non essere vaccinati;

che tale disposizione si pone in netto contrasto con il **Considerando 36 del Regolamento UE n.953 del 14 giugno 2021,** che – come norma di carattere sovraordinato alle norme ordinarie interne ed avente efficacia diretta ed immediata nell’ordinamento di tutti gli stati membri dell’Unione Europea – vieta categoricamente qualsiasi discriminazione fondata sul possesso di certificati di vaccinazione in materia di trasporti o di spostamenti, determinando pertanto una grave violazione di legge;

Che ormai da oltre un anno si assiste ad un progressivo smantellamento dei diritti e delle libertà fondamentali, giustificato da un ipertrofico diritto alla salute pubblica che sembra aver divorato tutti gli altri diritti costituzionali, e sorretto incessantemente, da parte di personalità aventi responsabilità di governo, attraverso esternazioni che spesso suonano come veri e propri moniti dal tenore intimidatorio, spesso non supportati da documentati riferimenti scientifici e/o seri dati statistici;

che, a conferma di quanto sopra, lo stesso Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, uomo di comprovato equilibrio e lucidità politica, purtroppo deceduto l’11 gennaio scorso, aveva denunciato la deriva autoritaria che sta verificandosi in molti stati europei (come l’Italia), dando mandato ai propri legali di citare in giudizio la Commissione europea, per la gravità dei fatti che stanno accadendo in vari paesi europei, in merito alla perdita di libertà e democrazia;

CONSIDERATO

Che le condotte sopra descritte costituiscono gravi ipotesi di reato tra quelle indicate nel corpo della presente Querela da valutarsi da parte di Questa Ill.ma Autorità Giudiziaria, anche alla luce del comportamento e delle esternazioni dei soggetti nei confronti dei quali la presente Querela è rivolta, i quali, spesso senza precisi e comprovati riferimenti scientifici e/o statistici – posta la indiscutibile natura sperimentale dei vaccini anti COVID-19, sulla cui reale efficacia e sui cui effetti avversi oggi (con sperimentazione in corso) è impossibile avere certezze ed esprimere opinioni scientifiche inconfutabili – sono autori di dichiarazioni come quella resa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi del 10 gennaio 2022: «La gran parte dei problemi che abbiamo derivano dai non vaccinati». Esternazioni che incitano direttamente o indirettamente alla discriminazione nei confronti delle persone non vaccinate contribuendo a creare un clima di divisione e di discriminazione.

Per le ragioni sopra esposte, il sottoscritto come sopra generalizzato intende sporgere, come in effetti sporge

FORMALE DENUNCIA QUERELA

Nei confronti di tutti coloro che hanno votato, sottoscritto ed emanato il Decreto Legge n.229 del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n.309, e pertanto nei confronti del Presidente del Consiglio Mario Draghi, del Ministro della Salute Roberto Speranza, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nonché nei confronti di tutti gli altri componenti del Consiglio dei Ministri che hanno votato favorevolmente il suddetto decreto, che impedisce la libertà di movimento di parte dei cittadini italiani, confinandoli sulle proprie isole, nonché per tutti gli eventuali reati configurabili nella fattispecie sopra descritta, chiedendone la punizione ai sensi della legge penale.

Chiedono di essere avvisati, ai sensi dell'art.408 c.p.p., in caso di archiviazione.

Riservano la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale.

Si allega alla presente in copia Decreto Legge N.229 del 30 dicembre 2021.

Con osservanza

Luogo e data

il sottoscritto